

Codice A1406B

D.D. 3 ottobre 2022, n. 1781

**Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno del Comitato regionale SAI.**



**ATTO DD 1781/A1406B/2022**

**DEL 03/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR**

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno del Comitato regionale SAI.

Visto l'”Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.lgs n. 502 del 1992 - triennio 2016-2018”, sancito in data 31 marzo 2020 rep. 49 e s.m.i..(in seguito ACN SAI..

Vista la D.G. R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022 di istituzione del Comitato paritetico regionale SAI, presso la sede della Direzione Sanità e Welfare;

vista la D.G.R. n. 15-5326 dell’8 luglio 2022 di sostituzione di un componente supplente in seno al Comitato medesimo.

si rende ora necessario, per il buon funzionamento del suddetto Comitato regionale approvare un regolamento per disciplinare l’organizzazione e il corretto funzionamento interno.

Considerato che nella seduta del Comitato regionale SAI in data 14 settembre 2022 si è provveduto a condividere i contenuti del regolamento di cui sopra, si procede ora, con il presente provvedimento, alla sua approvazione, così come da Allegato A) parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs n. 502/1992;
- ACN SAI 31.3.2020 e s.m.i.;

- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022;
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022;

*determina*

- di approvare per i motivi di cui in narrativa, il Regolamento per disciplinare l'organizzazione e il corretto funzionamento del Comitato regionale, così come da allegato A9 alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Allegato

# **REGIONE PIEMONTE**

## **COMITATO REGIONALE Ex art. 17 A. C. N. 31.03.2020 e s.m.i.**

### **REGOLAMENTO**

## INDICE

### PREMESSA

<i>Articolo 1 DEFINIZIONE - FUNZIONI - COMPITI .....</i>	<i>pag.3</i>
<i>Articolo 2 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE .....</i>	<i>pag.3</i>
<i>Articolo 3 COMPOSIZIONE, QUORUM E VALIDITA' delle SEDUTE .....</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 4 PARTECIPAZIONE ESTERNA ALL'ATTIVITA' del COMITATO.....</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 5 COMUNICAZIONEDELLE DECISIONI DEL COMITATO .....</i>	<i>pag.5</i>
<i>Articolo 6 GRUPPI DI LAVORO .....</i>	<i>pag.5</i>
<i>Articolo 7 ENTRATA IN VIGORE .....</i>	<i>pag.5</i>

## PREMESSA

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività istituzionale del Comitato Regionale ad integrazione di quanto è previsto dall'art. 17 dell'A.C.N. 31.03.2020.

### Articolo 1 DEFINIZIONE - FUNZIONI - COMPITI

Il Comitato Regionale è un organismo tecnico dell'Assessorato alla Sanità, al quale sono attribuite le seguenti principali competenze:

- a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo di cui all'art. 3 comma 7;
- b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zionali per l'uniforme applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale;
- c) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
- d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
- e) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse.

Le decisioni assunte dall'Assessorato, in forma di atti amministrativi adottati secondo la propria regolamentazione interna, in seguito alle proposte, agli indirizzi ed ai pareri espressi dal Comitato Regionale, hanno efficacia nei confronti dei relativi destinatari (AA.SS.RR., Comitati Zionali della Regione Piemonte) a decorrere dalla data di notifica; pur non potendo assumere carattere vincolante, qualora il richiedente non intenda conformarsi, dovrà adeguatamente motivarlo.

Il Comitato Regionale riceverà copia delle decisioni assunte dall'Assessorato ai sensi del precedente comma.

### Articolo 2 MODALITA' di CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Il Comitato si riunisce ordinariamente in seduta plenaria con cadenza trimestrale e in sedute straordinarie ogni qualvolta le parti ne ravvisino la necessità.

Il Comitato esamina i quesiti aventi rilevanza in ambito regionale.

Il Presidente definisce ad inizio anno il calendario delle sedute ordinarie dell'anno solare in corso, comunicandolo via e-mail ai componenti titolari e supplenti.

Eventuali sedute straordinarie che - per la natura dei quesiti sottoposti e esplicitati nell'ordine del giorno - assumono carattere urgente, sono convocate di norma con un preavviso di 15 giorni.

Al fine di consentire ai Componenti del Comitato la preventiva valutazione, i quesiti devono essere trasmessi al competente Ufficio dell'Assessorato, per via informatica (file PDF) agli indirizzi:

[personale.sanitario@regione.piemonte.it](mailto:personale.sanitario@regione.piemonte.it);

L'Ordine del Giorno delle sedute verrà inoltrato per posta elettronica ai Componenti - titolari e supplenti - unitamente alla documentazione oggetto di trattazione.

In caso di impedimento alla partecipazione da parte del titolare, sarà cura dello stesso avvisare il relativo supplente per la partecipazione alla seduta.

Articolo 3  
COMPOSIZIONE, QUORUM e VALIDITA' delle SEDUTE

Ai sensi dell'art. 17 dell'ACN vigente, il Comitato Regionale è organismo paritetico composto da dieci componenti:

- a. quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;
- b. cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al richiamato Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all'unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l'eventuale componente ancora da assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il maggior numero di deleghe. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all'organizzazione sindacale presente;
- c. oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari;
- d. l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato.

Il Comitato è validamente insediato con la presenza del Presidente e di almeno 5 (cinque) componenti, sui previsti 10 (dieci) totali.

I pareri, le proposte e gli indirizzi assunti dal Comitato vengono espressi con l'assenso della metà più uno degli aventi diritto.

Il componente supplente subentra con gli stessi diritti del relativo titolare, in caso di sua assenza.

In relazione agli argomenti all'o.d.g. il Comitato può avvalersi di non più di due componenti supplenti (uno per ciascuna parte), senza diritto di voto.

La Regione ha facoltà di sostituire i componenti di parte pubblica; analogamente, le OO.SS. hanno la facoltà di modificare le designazioni di loro competenza.

Ripetute assenze non vicariate dal sostituto per almeno quattro sedute consecutive comportano la segnalazione da parte del Presidente del Comitato all'Assessorato Regionale e alle OO.SS. per l'eventuale decadenza e contestuale nomina di altro componente.

Articolo 4  
PARTECIPAZIONE ESTERNA ALL'ATTIVITA' DEL COMITATO

Qualora ne ravvisi la necessità, il Presidente può avvalersi di esperti, anche su indicazione del proponente il quesito o dei componenti del comitato.

Articolo 5  
COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL COMITATO

Il verbale delle sedute viene redatto e trasmesso ai componenti del Comitato, di norma, al termine delle sedute medesime; al fine di garantire l'operatività dell'organismo, la Regione fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessarie.

Il verbale, redatto informaticamente, viene inoltrato all'Assessorato Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza, di cui al precedente art. 1, a cura del presidente del Comitato Regionale su delega dell'Assessore Regionale alla Sanità.

Articolo 6  
GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato Regionale può costituire gruppi di lavoro, composti da propri membri, eventualmente integrabili con la presenza di esperti se ritenuta necessaria, per approfondire specifici argomenti di competenza; l'elaborato del gruppo di lavoro verrà successivamente sottoposto al Comitato Regionale per la valutazione ed approvazione.

Articolo 6  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione con atto formale da parte dell'Assessorato alla Sanità.